

(N. 2506)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1967

Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ONOREVOLI SENATORI. — I miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, concessi con legge 26 luglio 1965, n. 965, mediante il sistema di aumenti fissati in base a percentuali decrescenti per scaglioni di ammontare della pensione e per successive epoche di pensionamento, non hanno potuto trovare la piena soddisfazione delle categorie interessate, non essendo stato possibile, in quella sede, eliminare tutte le differenziazioni e sperequazioni esistenti nelle collettività dei pensionati. Le dette categorie hanno quindi continuato ad insistere, nelle forme più varie, perchè nuove norme legislative eliminassero le cennate sperequazioni compatibilmente con le accertate possibilità tecnico-finanziarie delle Casse predette.

A ciò, si provvede con l'unito disegno di legge, che è stato predisposto prendendo a

base i criteri di massima, all'uopo proposti dalla Commissione di studio incaricata dell'esame del bilancio tecnico al 1° gennaio 1964 della Cassa dipendenti enti locali e delle questioni connesse, in ottemperanza alle norme contenute nell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Com'è noto, con la citata legge 26 luglio 1965, n. 965, è stata attuata una radicale riforma del sistema di pensionamento delle summenzionate Casse pensioni dipendenti enti locali ed insegnanti di asilo, adottando, a partire dal 1° luglio 1965, il principio della determinazione del trattamento di quiescenza sulla base dell'ultima retribuzione percepita in attività di servizio, in analogia a quanto avviene per i dipendenti dello Stato.

È noto pure che precedentemente a tale riforma, il sistema delle prestazioni delle Casse era basato su un rigoroso sistema tecnico-assicurativo, mediante il quale la pensione e la indennità una volta tanto era-

no commisurate — in base ad idonei coefficienti calcolati tecnicamente in funzione degli anni utili — ai successivi stipendi goduti in ciascun anno solare per l'intera carriera di servizio.

Poi, negli ultimi tempi, con leggi 11 aprile 1955, n. 379 e 5 dicembre 1959, n. 1077, furono introdotte opportune modifiche intese a rivalutare convenientemente le retribuzioni del passato livellandole, dapprima, a quelle effettivamente percepite alla data del 1° gennaio 1954 e, quindi, a quelle riferite al 1° gennaio 1958. E ciò al fine di tener conto dei miglioramenti retributivi verificatisi per effetto del conglobamento al 1° luglio 1956 e del riordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali stabilito con legge 9 agosto 1954, n. 748, che influirono nella determinazione di un nuovo più favorevole trattamento economico dell'intera categoria dei dipendenti degli enti locali, in applicazione del principio dell'equa proporzione del trattamento stesso in relazione alla qualifica, partendo da quella del segretario, sancito dall'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Cosicchè, tali differenti sistemi di pensionamento in vigore anteriormente al 1° luglio 1965 e i miglioramenti, concessi con la citata legge del 1965, n. 965, in misure percentuali delle pensioni di godimento, liquidate, come si è detto, in base a criteri diversi, hanno determinato casi di sperequazione, non solo nell'ambito del gruppo delle pensioni in atto al 1° luglio 1965, ma anche tra queste e quelle liquidate per cessazione dal servizio da tale data in poi. E ciò, in ispecie, per i miglioramenti retributivi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1958, per effetto sia della concessione dei due assegni, mensile e temporaneo, e sia del nuovo riordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali attuato con legge 8 giugno 1962, n. 604, che hanno influito, in forma rilevante, sulla determinazione del trattamento di quiescenza solo per una parte dei pensionati cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1965.

Ad ovviare ai predetti inconvenienti, il disegno di legge prevede la riliquidazione, con idoneo sistema di perequazione, delle pensioni in atto al 1° luglio 1965.

Ed in effetti, il problema della riliquidazione ha formato oggetto di laborioso e approfondito studio, inteso alla ricerca di un sistema che, oltre ad essere di pratica attuazione, offrisse la garanzia di un effettivo livellamento delle vecchie alle nuove pensioni.

Abbandonato il criterio di aumenti percentuali — che, come si è detto, più che definire il problema del riassetto delle vecchie pensioni, lo acuirebbe, creando nuove sperequazioni fra la collettività dei pensionati — e scartata la possibilità di adozione di criteri di rigida perequazione delle pensioni con riferimento agli organici e alle tabelle delle retribuzioni previste dai singoli enti — che avrebbe comportato l'esame dei regolamenti organici di circa 15 mila enti e delle relative variazioni nel tempo — è stato adottato un sistema applicabile alla generalità dei casi che consente, in conformità ai criteri previsti dalla legge del 1965, n. 965, di attribuire al pensionato una retribuzione annua contributiva virtuale di fine carriera, il cui livello è ragguagliato alla retribuzione che presumibilmente lo stesso avrebbe percepito al 31 dicembre 1966 in relazione al grado e all'anzianità di servizio.

A tal fine, i coefficienti contenuti nelle tabelle I, II e III allegate al disegno di legge permettono di determinare direttamente una retribuzione adeguata al livello dei trattamenti economici di attività di servizio attualmente vigenti. Detti coefficienti, infatti, sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento medio dei miglioramenti apportati ai trattamenti economici di attività di servizio dai vari provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, data riferibilmente alla quale, già con precedente legge 5 dicembre 1959, n. 1077, era stata attribuita ad ogni pensionato una retribuzione annua contributiva livellata ai valori delle retribuzioni dell'epoca.

La riliquidazione viene effettuata distintamente per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958 e per quelle relative a cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, seguendo principi che, tenuto conto, nella maggiore misura possibile, delle molteplici situazioni, consentano di conseguire i migliori risultati.

Sulle prime, si opera prendendo a base la pensione in godimento al 30 giugno 1965 e cioè la pensione considerata con esclusione dei miglioramenti già concessi con legge del 1965, n. 965. Da tale pensione, si ricava la retribuzione annua contributiva virtuale alla data di cessazione, considerata pari a quella riferita al 1° gennaio 1958, aumentata, per la rivalutazione, del 66 per cento, mediante l'applicazione dei coefficienti riportati nelle tabelle I e II allegate al disegno di legge e della maggiorazione di lire 200.000. Tale maggiorazione è richiesta per considerare la parte di retribuzione, rivalutata, che concorrevva alla formazione della rendita vitalizia costante, nonchè le prime lire 50 mila annue dell'indennità integrativa speciale divenute contributive a partire dal 1° luglio 1965.

Sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, si opera scegliendo, come ultima retribuzione, quella più favorevole determinata tra l'effettiva retribuzione goduta alla data di cessazione e la retribuzione goduta dall'iscritto al 1° gennaio 1958, considerata ai fini della rivalutazione, con un aumento variabile da un minimo del 66 per cento ad un massimo del 77,6 per cento, a seconda dell'epoca della cessazione, in base ai coefficienti riportati nella tabella III unita al disegno di legge.

I detti coefficienti tengono conto, non soltanto dei miglioramenti connessi ai due assegni mensile e temporaneo ed al conglobamento, ma anche di un presunto sviluppo medio di carriera dal 1° gennaio 1958 fino alla data della cessazione.

Qualora la retribuzione annua contributiva virtuale così determinata superi l'ammontare di lire 4.000.000, essa si considera

nella sua interezza per le prime lire 4.000.000 e per una aliquota pari al 70 per cento, al 40 per cento o al 10 per cento, rispettivamente, per gli importi superiori, fino a 6.000.000, fino ad 8.000.000 e per la parte residuale.

Una volta attribuita ad ogni pensione la retribuzione annua contributiva virtuale, si effettua la riliquidazione della pensione secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965, avvertendo che la quota b) di pensione è costituita dalla eventuale pensione aggiuntiva fruita dal pensionato, nonchè dalle quote di pensione relative a servizi simultanei. Tali parti di pensioni in godimento sono maggiorate, in sede di riliquidazione, del 35 per cento.

Inoltre, poichè per la natura stessa della perequazione, una percentuale di pensionati, sia pure piccola, non beneficerebbe di alcun miglioramento, come correttivo, viene concesso un aumento minimo di lire 26.000 annue alle pensioni di importo inferiore a lire 2.500.000, con la salvaguardia, però, che il predetto aumento non sia cumulabile con l'elevazione al minimo di lire 208.000, eventualmente già ottenuta in applicazione dell'articolo 4 della legge del 1965, n. 965.

Fissato il trattamento di pensione diretta, da esso discende il trattamento di pensione indiretta e di reversibilità, applicando le aliquote previste dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Peraltro, ai fini di un necessario coordinamento con le norme in materia vigenti per la Cassa pensioni sanitari, viene stabilito che, per la determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano reversibili per un importo inferiore a lire 156.000.

Il disegno di legge prevede, inoltre, la estensione, a favore dei titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza, delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico analogamente a quanto già in vigore per i pensionati dello Stato.

Così pure, con apposita norma viene soppresso l'assegno suppletivo, a decorrere dal 1° gennaio 1967, e, contemporaneamente,

viene istituito, a favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, l'assegno complementare, corrisposto nella misura e con le norme attualmente già vigenti per i pensionati dello Stato (articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488).

Il piano dei miglioramenti è stato predisposto tenendo presenti le situazioni tecnico-finanziarie delle singole Casse pensioni interessate, situazioni accertate con riferimento al 1° gennaio 1967.

A tal fine, si è provveduto, per la Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali, mediante aggiornamento del bilancio tecnico al 1° gennaio 1964 e, per le altre Casse pensioni, attraverso approfondite ed accurate valutazioni attuariali, all'uopo effettuate.

Per la Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali, i miglioramenti e le modifiche al trattamento di quiescenza, nel complesso, comportano, in valore capitale, maggiori oneri di lire 286 miliardi, derivanti, per lire 190 miliardi, dalla riliquidazione delle pensioni e, per lire 96 miliardi, dalla istituzione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno complementare, nonché dalle norme più favorevoli stabilite per la reversibilità delle prime 195.000 lire della pensione diretta.

I predetti maggiori oneri di lire 286 miliardi — ripetesì in valore capitale — trovano copertura nel corrispondente avanzo tecnico che risulta dall'aggiornamento del bilancio tecnico della Cassa al 1° gennaio 1967.

Così pure, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge relative alle altre tre Casse pensioni per la loro assai più ridotta entità risultano pienamente compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

La concessione dei miglioramenti a favore dei pensionati delle summenzionate Casse viene, pertanto, effettuata senza modifiche all'attuale misura del contributo e senza alcun timore di pregiudizio per la stabilità tecnico-finanziaria delle Casse stesse.

Come si è detto, si è pure ritenuto opportuno introdurre, nel disegno di legge, al-

cune norme riguardanti modifiche agli ordinamenti delle Casse, ripetutamente richieste dalle categorie interessate, senza che la loro introduzione abbia a comportare particolari oneri. Fra dette norme meritano particolare menzione quelle che concernono:

l'abolizione della limitazione ad anni quindici del periodo riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza delle predette Casse pensioni;

l'equiparazione dei servizi ammessi a ricingunzione ai fini del trattamento di quiescenza delle Casse pensioni ai servizi resi con iscrizione alle Casse stesse, nel caso di sovvenzione contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti, per l'accertamento della sussistenza del requisito concernente il minimo di anni di iscrizione stabilito dalla lettera *d*) e dal comma secondo dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

l'autorizzazione alla Cassa dipendenti enti locali di concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — INADEL — un mutuo di lire 10 miliardi, per consentire a tale Istituto di sopperire a temporanee esigenze finanziarie della gestione previdenza;

la nuova disciplina riguardante la compilazione annuale del bilancio tecnico per le Casse dipendenti enti locali ed insegnanti, in conformità alla procedura già adottata per la Cassa sanitari.

Quest'ultima innovazione è stata resa possibile dalla perfezionata organizzazione meccanografica con schedari a nastri magnetici, raggiunta dagli Istituti di previdenza, che consente di effettuare l'aggiornamento dei dati rilevati attraverso il censimento degli iscritti alla Cassa dipendenti enti locali riferito al 31 dicembre 1963 e di acquisire così i dati necessari per la compilazione annuale del bilancio tecnico senza dover ricorrere ad ulteriori preventivi censimenti.

Per la Cassa insegnanti, invece, poichè non si ha a disposizione materiale statistico di censimento riferito ad epoca recente, sarà necessario effettuare, per il primo anno, un

censimento degli iscritti, che poi potrà essere annualmente aggiornato.

Conseguentemente il disegno di legge, oltre alla compilazione annuale dei bilanci tecnici delle predette Casse e l'inserimento delle relative relazioni in allegato ai rendiconti annuali redatti per la gestione degli Istituti di previdenza, prevede che i prossimi bilanci tecnici siano compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1° gennaio 1969 e per la Cassa insegnanti con riferimento al 1° gennaio 1970.

Per la nomina delle rispettive Commissioni di studio, aventi il compito di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore, rimangono ferme le norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge del 1955, n. 379. Per ogni Cassa, però, è necessario che siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della precedente Commissione.

Premesso quanto sopra, si riassumono brevemente le norme contenute nel disegno di legge che si compone di 12 articoli:

Art. 1. — Prevede la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 1967, a favore dei titolari di pensione a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico.

Art. 2. — Sopprime l'assegno suppletivo ed istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1967, a favore dei titolari di pensione diretta di privilegio, con o senza assegno di superinvalidità, l'assegno complementare.

Art. 3. — Ammette, per gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, il riscatto di periodi o servizi anche per la parte eccedente gli anni 15.

Art. 4. — Dispone per la Cassa pensioni dipendenti enti locali e per la Cassa pensioni insegnanti, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di reversibilità,

che le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano reversibili per un importo inferiore a lire 156.000.

Artt. 5, 6 e 7. — Dettano le norme per la riliquidazione, a decorrere dal 1° gennaio 1967, delle pensioni della Cassa dipendenti enti locali e della Cassa insegnanti relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965.

Art. 8. — Prevede la proroga fino al 31 dicembre 1972 delle speciali norme che regolano le prestazioni di lavoro straordinario del personale addetto agli Istituti di previdenza. Tale norma si rende necessaria per assicurare tempestivamente il mantenimento dei costi relativi al detto personale ai livelli più bassi possibili anche dopo il 31 dicembre 1968 e per fronteggiare adeguatamente, fin d'ora, le sempre più crescenti esigenze dei servizi in continuo sviluppo.

Art. 9. — Detta le norme sulla nuova disciplina della compilazione annuale del bilancio tecnico per la Cassa dipendenti enti locali e per la Cassa insegnanti, la cui relazione illustrativa deve essere allegata ai rendiconti annuali.

Art. 10. — Concerne l'equiparazione dei servizi ammessi a ricongiunzione ai servizi resi con iscrizione, per le sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Art. 11. — Autorizza la Cassa pensioni dipendenti enti locali a concedere all'INADEL un prestito non superiore a lire 10 miliardi, estinguibile in 35 annualità, al tasso del 4,25 per cento.

Art. 12. — Detta norma chiaritiva concernente l'accertamento della retribuzione annua contributiva, per le categorie di personale iscritte alle Casse pensioni e riguardate contemporaneamente da contratti collettivi di lavoro nazionale ed aziendale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, a carico delle Casse pensioni di cui al precedente articolo, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 1967, l'assegno complementare, nella misura e con le norme di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488. A decorrere da tale data, l'assegno suppletivo, di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, è soppresso.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, gli assegni di superinvalidità a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico delle Casse pensioni di cui al comma precedente, istituiti con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, rimangono invariati, per le diverse lettere della tabella *E* della legge 11 agosto 1950, n. 648, nelle misure previste dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616. A far tempo dalla data predetta, le norme recanti ulteriori modifiche alla citata legge n. 648 del 1950, non trovano applicazione nei confronti dei predetti titolari di pensione.

Art. 3.

Per le domande presentate dagli iscritti alle Casse pensioni di cui al precedente articolo 1 posteriormente alla data di entrata

in vigore della presente legge, i servizi e i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono gli anni 15. Rimangono ferme le norme concernenti i massimi periodi consentiti per la rateizzazione, qualora il pagamento del relativo contributo venga effettuato a rate mensili.

Art. 4.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1967, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano reversibili per un importo inferiore a lire 156.000. La norma predetta, con effetto dal 1° gennaio 1967, trova applicazione anche per le pensioni indirette e di reversibilità relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1966.

Art. 5.

Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965 si riliquidano, con effetto dal 1° gennaio 1967, applicando le norme contenute nel presente articolo e nei successivi articoli 6 e 7. Il nuovo importo, per le relative pensioni indirette e di reversibilità, si determina, sulla base del corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6, 7 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e nel precedente articolo 4.

La riliquidazione delle pensioni dirette di cui al comma precedente si effettua secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965:

si attribuisce come data di cessazione dal servizio del dipendente, quella del 31 dicembre 1966;

si attribuisce, come parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, quella virtuale risultante dall'applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 6;

si considera come servizio utile quello computato per la liquidazione della pensione originaria, aumentato degli eventuali anni di abbuono per esodo volontario o per mancato giuramento.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965, si considera l'eventuale pensione aggiuntiva in godimento al 30 giugno 1965 e, nel caso di cessazione dal servizio avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, si considera anche la eventuale quota di pensione relativa ai servizi simultanei che già siano stati computati ai fini della liquidazione della pensione originaria. La riliquidazione della quota di pensione di cui alla lettera *b*) del citato articolo 3, si effettua maggiorando del 35 per cento le predette eventuali pensione aggiuntiva e quota di pensione relativa a servizi simultanei.

Art. 6.

Ai fini della determinazione della parte *a*) della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma terzo del precedente articolo 5, si prende a base:

1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il trattamento annuo pensionistico diretto spettante al 30 giugno 1965 e determinato con le esclusioni indicate al comma secondo dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Tale trattamento deve essere considerato con l'ulteriore esclusione dell'eventuale parte aggiuntiva di pensione e con la riduzione delle eventua-

li maggiorazioni apportate per la valutazione delle campagne di guerra, di anni di abbuono per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici. Nei casi di pensioni dirette non di privilegio tale riduzione si effettua applicando le norme annesse alla tabella I allegata alla presente legge;

2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, computata anche con l'eventuale maggiorazione prevista dal comma primo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e quella riferita alla data di cessazione, considerate entrambe, però, con esclusione delle parti attribuibili ai servizi simultanei ed ai servizi che abbiano dato luogo a quota aggiuntiva di pensione in godimento al 30 giugno 1965, contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, si effettua il prodotto dell'importo del trattamento annuo di cui al n. 1) per il coefficiente della tabella II, unita alla presente legge, corrispondente agli anni di servizio utile. Nei casi di pensioni dirette di privilegio, qualora abbia trovato applicazione l'elevazione al minimo prevista dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si assume quale coefficiente della tabella II quello fisso 2,50. Come parte a) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il suddetto prodotto considerato con una maggiorazione di lire 200.000.

Per le cessazioni dal servizio avvenute nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, prese a base le due retribuzioni contemplate al n. 2), si confronta il prodotto della retribuzione al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella III, unita alla presente legge, corrispondente all'epoca di cessazione, con la retribuzione riferita alla data di cessazione. Tra gli importi risultanti si sceglie quello più favorevole. Come parte a) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il predetto importo più favorevole considerato con una maggiorazione di lire 50.000.

La parte *a)* della retribuzione contributiva annua virtuale attribuita in applicazione dei due commi precedenti, qualora superi lire 4.000.000, per l'importo eccedente viene considerata soltanto per un'aliquota:

fino a lire 6.000.000 di retribuzione, del 70 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 8.000.000, del 40 per cento;

per la parte residuale, del 10 per cento.

Art. 7.

Per effetto della riliquidazione, in nessun caso può essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta, a decorrere dal 1° gennaio 1967, un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra lire 2.500.000 e lire 2.526.000, ovvero non raggiunga lire 2.500.000, come nuovo trattamento annuo in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore, rispettivamente, a lire 2.526.000, ovvero al trattamento riferito al 31 dicembre 1966 considerato senza la eventuale elevazione al minimo previsto dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e con una maggiorazione di lire 26.000.

L'eventuale integrazione del trattamento derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965.

Art. 8.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, numero 965, è prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972.

Art. 9.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipen-

denti degli enti locali ed il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e ne allega le relazioni illustrative ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza. I prossimi bilanci tecnici saranno compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1° gennaio 1969, e per la Cassa insegnanti, con riferimento al 1° gennaio 1970, e le relative relazioni saranno allegate, rispettivamente, al rendiconto per l'anno 1969 e al rendiconto per l'anno 1970.

Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive Commissioni di studio sono nominate in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tali Commissioni è necessario che, per ogni Cassa, siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva Commissione.

Art. 10.

Nel caso di sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle Casse pensioni di cui al precedente articolo 1, per l'accertamento della sussistenza del requisito concernente il minimo di anni di iscrizione stabilito dalla lettera *d*) e dal comma secondo dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, come servizi resi con iscrizione alle Casse pensioni si considerano anche i servizi ammessi a ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza delle Casse stesse in base alle norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 11.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti

enti locali — INADEL — per temporanee esigenze finanziarie della gestione previdenza, un prestito di lire dieci miliardi. Il prestito sarà somministrato per cinque miliardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per la residua parte, in base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972. Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sarà ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1° gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, in ordine alla garanzia, si prescinde dall'adozione dei criteri indicati al n. 7) dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, per le categorie di personali iscritti alle Casse pensioni e riguardate contemporaneamente da contratti collettivi di lavoro nazionale ed aziendale, come contratto collettivo di lavoro deve intendersi quello nazionale.

La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

TABELLA I

Coefficienti applicabili per operare la riduzione del trattamento di cui al n. 1) dell'articolo 6 nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici

ANNI DI SERVIZIO	COEFFICIENTI
≤ 35	0,768
36	0,806
37	0,845
38	0,887
39	0,929
40	0,970
41	0,974
42	0,976
43	0,980
44	0,982
45	0,985
46	0,988
47	0,992
48	0,996
49	0,998
≧ 50	1,000

Nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, di abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici, si effettua il rapporto tra le durate del servizio utile considerate, rispettivamente, senza e con l'aggiunta degli anni di maggiorazione. In nessun caso il predetto rapporto si considera inferiore al coefficiente della Tabella I.

Il trattamento di cui al n. 1) dell'articolo 6 viene ridotto moltiplicandolo per il rapporto come sopra determinato.

TABELLA II

Coefficienti previsti dal comma secondo dell'articolo 6, da applicare al trattamento di pensione di cui al n. 1) dell'articolo stesso, per la determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale al 31 dicembre 1966 relativamente alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958

ANNI DI SERVIZIO	COEFFICIENTI
≤ 15	7,578
16	6,933
17	6,367
18	5,867
19	5,421
20	5,022
21	4,664
22	4,334
23	4,041
24	3,769
25	3,525
26	3,302
27	3,105
28	2,920
29	2,759
30	2,607
31	2,473
32	2,348
33	2,231
34	2,122
35	2,020
36	1,925
37	1,836
38	1,749
39	1,670
≥ 40	1,660

TABELLA III

Coefficienti previsti dal comma terzo dell'articolo 6, da applicare alla retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, per la determinazione della retribuzione virtuale al 31 dicembre 1966 relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965

EPOCA DI CESSAZIONE		COEFFICIENTE
dal	al	
1-1-1958	30-6-1958	1,660
1-7-1958	30-6-1959	1,677
1-7-1959	30-6-1960	1,693
1-7-1960	30-6-1961	1,710
1-7-1961	30-6-1962	1,726
1-7-1962	30-6-1963	1,743
1-7-1963	30-6-1964	1,760
1-7-1964	30-6-1965	1,776